

Causa C-444/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

21 settembre 2020

Giudice del rinvio:

Amtsgericht Nürnberg Germania)

Data della decisione di rinvio:

11 settembre 2020

Ricorrente:

Flightright GmbH

Resistente:

Ryanair Designated Activity Company

Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga)

(omissis)

nella causa che vede contrapposte:

Flightright GmbH

(omissis) Potsdam

Ricorrente

contro

Ryanair Designated Activity Company, (omissis) Dublino, Irlanda

Resistente

(omissis)

avente ad oggetto diritti di credito

in data 11 settembre 2020 (omissis) l'Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga) (omissis) ha pronunciato la seguente

Ordinanza

I. Il procedimento è sospeso.

II. Alla Corte di giustizia delle Comunità europee vengono sottoposte, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, le seguenti questioni pregiudiziali:

a) Se lo sciopero sindacale del personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.

b) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero citato sia stato indetto in base a rivendicazioni che fino a quel momento non erano state oggetto di accordo contrattuale tra il personale e il vettore aereo operativo.

c) Se a tal proposito sia rilevante il fatto che lo sciopero di cui trattasi sia stato provocato da un determinato comportamento del vettore aereo operativo nel corso dei negoziati con i sindacati.

Motivi

- 1 I. (omissis) [Sulla sospensione del procedimento]
- 2 La decisione sulla controversia, che non può essere oggetto di impugnazione ordinaria (omissis), dipende dalla decisione pregiudiziale che la Corte di giustizia dell'Unione europea darà alla[e] questione[i] pregiudiziale[i] formulata[e] nel dispositivo.
- 2 II. Descrizione dell'oggetto della controversia
- 3 La ricorrente chiede alla resistente il versamento di una compensazione pecuniaria pari a EUR 250,00.

- 4 Il passeggero, che ha ceduto i suoi diritti alla ricorrente, disponeva di una prenotazione confermata per un volo in partenza da Norimberga (NUE) a Manchester (MAN) con il n. FR3504, che doveva essere effettuato dalla resistente. Il volo doveva partire da Norimberga il 10 agosto 2018 alle 11:10h (ora locale) ed atterrare lo stesso giorno a Manchester alle 12:15h (ora locale). Il volo è stato cancellato. La cancellazione era motivata da uno sciopero dei piloti della resistente in data 10 agosto 2018.
- 5 La resistente aveva avviato una negoziazione tariffaria con l'associazione sindacale Cockpit (in prosieguito: la «VC»), tra l'altro, sulla conclusione di un contratto collettivo relativo alle retribuzioni e di un accordo quadro. Le trattative erano state avviate già dal mese di dicembre del 2017. Il sindacato intendeva raggiungere un incremento retributivo del 42 %. La resistente ha accettato un aumento del 20 % e ha proceduto all'effettivo pagamento a decorrere dall'inizio del 2018. Il 3 agosto 2018 la resistente ha presentato alla VC un'offerta migliore, su cui non aveva ancora avuto luogo alcuna trattativa. L'8 agosto 2018 la VC ha indetto uno sciopero dei piloti.
- 6 A causa dello sciopero del 10 agosto 2018, sono stati cancellati voli in Germania e in altri paesi. I voli rimanenti sono stati effettuati riorganizzando il piano di volo e impiegando ulteriori piloti. Inoltre, la resistente ha scioperato in Irlanda, in Belgio, in Svezia e nei Paesi Bassi.

[Le ulteriori considerazioni relative alla normativa pertinente, alla giurisprudenza nazionale, alle tesi delle parti e alla fase del procedimento sono identiche a quelle contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-442/20.]

(omissis)